

rispondere alla Società in virtù del presente contratto, trattandosi del relativo importo sulle rate bimestrali.

Art. 14

#### Rescissione anticipata del contratto

Nel caso di ripetute e gravi mancanze della Società risultanti da regolari contravvenzioni accertate e definite e tali che dimostrino la imperfezione dell' impianto e l'impertinacia e la negligenza della Società o per qualsiasi altra grave infrazione alle clausole del presente contratto, il Comune potrà intimare diffida per anticipata rescissione del contratto, la quale però avrà luogo solo qualora entro due mesi dalla data della intimazione, la Società non possa provare di aver completamente rimediato agli inconvenienti lamentati nella diffida e che fossero realmente risultati esistenti. Analogamente la Società avrà diritto di rescindere il contratto, dandone avviso o mezzo ufficiale giudiziario od usiere con sei mesi di preavviso qualora il frequente ripetersi di atti vandalici o di furti sulle condutture o sugli apparecchi rendesse difficile il poter fare un regolare servizio.

Art. 15

#### Vigilanza e controllo degli Agenti Municipali

Gli Agenti e le Guardie Municipali durante le ore di servizio, sono incaricati di vigilare al rispetto delle lampade, dei cinesivi e degli apparecchi di proprietà della Società, come



se fossero di proprietà pubblica. Essi hanno il dovere di finalmente avvertire la Società di ogni inconveniente, di ogni guasto alle lampade, agli apparecchi ed alle condutture che abbiano constatato, di facilitarne e di appoggiare nel loro servizio gli Agenti della Società prestando loro man forte ove ne siano richiesti per giustificato motivo. \_\_\_\_\_

Qualunque controllo, verifica o constatazione, per essere validi, dovranno essere fatti in contraddittorio fra gli Agenti del Comune e quelli della Società, gli uni non potendosi rifiutare ad analoghe richieste degli altri, salvo diritto di elevare contestazioni e contravvenzioni. \_\_\_\_\_

Il personale della Società addetto al servizio, dovrà essere munito di speciale distintivo. \_\_\_\_\_

Art. 15 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Cessione del contratto \_\_\_\_\_

È in facoltà di cedere agli altri la concessione di cui il presente contratto, con tutti gli oneri e i diritti relativi, senza escluso od eccezionale. Tale concessione dovrà essere portata a conoscenza della Amministrazione comunale, la quale per altro, non potrà negare il suo riconoscimento quando il concessionario offra congrua e sufficiente garanzia. \_\_\_\_\_

Art. 16 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Arbitrato \_\_\_\_\_

Tutte le controversie (esclusa quella relative a riscatto anticipato e alla stima di cui all'articolo 25 della \_\_\_\_\_



legge 29 Marzo 1902 (b. 103 e 5 del presente contratto) che potessero sorgere fra le parti in ordine alla interpretazione ed esecuzione del contratto e, comunque, in relazione alla fornitura della Società, saranno decise con giudizio inappellabile da un collegio di tre Arbitri amichevoli compositori i quali giudicheranno senza formalità di procedura determinando anche a carico di quale parte ed in quale misura debbano stare le spese del giudizio e gli onorari degli Arbitri che essi stessi liquideranno.

---

Ove le parti non siano senz'altro d'accordo nella determinazione delle questioni da sottoporre agli Arbitri nella nomina dei medesimi, si procederà come in appresso: La parte che vuol promuovere il giudizio arbitrale notificherà a mezzo di ufficiale giudiziario o di usciere all'altra parte le questioni che intende proporre con indicazione dell'arbitro da essa prescelto; l'altra parte nel termine massimo di dieci giorni da tale notifica, dovrà alla sua volta comunicare nella stessa forma il nome dell'arbitro prescelto e indicare le altre eventuali questioni che intende sottoporre agli Arbitri; il terzo arbitro sarà nominato dai due primi ma ove entro quindici giorni dalla nomina del secondo non si sia verificato l'accordo, sarà nominato su istanza della parte diligente dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari.

---